

MASSIMA – Offerta economicamente più vantaggiosa e metodi di calcolo, allegato P.

Consiglio di Stato n. 1371 del 17/03/2015

N. 01371/2015REG.PROV.COLL.

N. 05627/2014 REG.RIC.



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5627 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla s.r.l. Or.Fa.Ro., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Naccarato e Fabio Raponi, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, n. 76;

contro

La s.r.l. Terramare, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Bonanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 19;

nei confronti di

La s.p.a. Acqualatina, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, n. 47;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. staccata di Latina, n. 585/2014 e del dispositivo n. 391/2014, rese tra le parti, concernenti l'affidamento della manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti connessi.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.p.a. Acqualatina e della s.r.l. Terramare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l'avvocato Di Sotto, per delega dell'avvocato Naccarato, l'avvocato Zaza e l'avvocato Bonanni;

FATTO

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione di Latina, con la sentenza 14 luglio 2014, n. 585, ha dichiarato irricevibile il ricorso incidentale ed ha accolto il ricorso principale n. 33 del 2014, proposto dall'attuale appellata s.r.l. Terramare per l'annullamento

a) del provvedimento della s.p.a. Acqualatina n. 20130-40092 del 12 dicembre 2013, recante l'aggiudicazione alla s.r.l. Or.Fa.Ro. dell'appalto per la manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi ubicati nell'area Centro-Nord dell'A.T.O. n. 4);

b) della nota della s.p.a. Acqualatina n. 40232-2013 del 12 dicembre 2013, recante la comunicazione alla s.r.l. Terramare della aggiudicazione;

c) dei verbali di gara della Commissione giudicatrice, nella parte in cui si è individuata la s.r.l. Or.Fa.Ro. quale aggiudicataria;

d) dell'aggiudicazione provvisoria;

e) della nota della s.p.a. Acqualatina n. 39351-2013 del 5 dicembre 2013, con la quale il R.U.P. ha approvato i verbali di gara;

f) della nota della s.p.a. Acqualatina n. 39349-2013 del 5 dicembre 2013, con cui è stata respinta l'informativa ex art. 243-bis del d.lgs. n. 163 del 2006, presentata dalla s.r.l. Terramare;

g) della *lex specialis* di gara *in parte qua*, ove interpretata nel senso che consente di non riparametrare il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica di ciascun concorrente.

2. In punto di fatto, va rilevato che la s.r.l. Or.Fa.Ro. è risultata aggiudicataria col punteggio finale di 84,528, mentre la ricorrente in primo grado s.p.a. Terramare è risultata seconda in graduatoria, con punti 84,492.

La minima differenza tra i punteggi attribuiti alle due società ha reso dunque decisiva la questione se essi dovevano essere ricalcolati sulla base della «seconda riparametrazione», con una operazione aritmetica della stazione appaltante che la ricorrente in primo grado ha ritenuto dovuta, sostenendo la tesi poi accolta nella sentenza impugnata.

3. Il TAR ha preliminarmente affermato che, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 120, comma 5, c.p.a., in materia di appalti pubblici il ricorso incidentale deve essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Nella fattispecie, ha rilevato il TAR che:

- la s.r.l. Terramare ha versato in atti una documentazione attestante la notificazione del ricorso principale a mezzo "PEC" alla ricorrente incidentale s.r.l. Or.Fa.Ro. in data 7 gennaio 2014, nonché la sua notificazione a mezzo posta all'impresa in data 9 gennaio 2014;

- il ricorso incidentale risulta spedito per la notificazione a mezzo posta, sia alla s.p.a. Acqualatina sia alla s.r.l. Terramare, in data 24 febbraio 2014, sicché esso è tardivo ed irricevibile.

Inoltre, ha osservato il TAR che - avendo la s.r.l. Or.Fa.Ro. acquisito in data 30 gennaio 2014 la documentazione posta a supporto del ricorso incidentale - vi era tutto il tempo affinché quest'ultimo fosse tempestivamente proposto, poiché al 30 gennaio 2014 si era ancora ben lontani dalla scadenza del termine ricavabile dagli artt. 42, comma 1, e 120, comma 5, c.p.a.

Per quanto riguarda il ricorso principale, ha rilevato il TAR che - nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove non si provvedesse alla cd. doppia riparametrazione (sia dei punteggi per i singoli sub-criteri, sia del punteggio complessivo fissato per l'offerta tecnica) - ne deriverebbe un'alterazione dei metodi di attribuzione dei punteggi.

Ciò è precisamente quanto si sarebbe verificato nella fattispecie in esame, in cui - sebbene la lettera di invito avesse previsto per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, rispettivamente, un fattore ponderale complessivo di 40 punti su 100 e di 60 punti su 100 (cfr. art. 6, commi 3 e 4, della lettera di invito), mentre l'offerta economica dell'Or.Fa.Ro. S.r.l., ritenuta la migliore, ha ottenuto il punteggio massimo (60: v. il verbale di gara n. 3 del 15 novembre 2013) - l'offerta tecnica migliore della s.r.l. Terramare ha ottenuto punti 38,799 e non il punteggio massimo di 40 previsto dalla *lex specialis* (v. il verbale di gara n. 2 dell'8 novembre 2013).

Infatti, il rapporto tra prezzo e qualità non è stato più di 60 a 40, ma di 60 a 38,799, cosicché la commissione di gara avrebbe dato all'elemento «prezzo» un peso maggiore di quello che gli era stato attribuito dalla lettera di invito.

In sostanza, per il TAR, la limitazione della riparametrazione ai soli punteggi dei singoli sub-criteri previsti per la valutazione dell'offerta tecnica, e non estesa al punteggio totale di quest'ultima, avrebbe cagionato uno sbilanciamento del peso dell'offerta tecnica rispetto all'offerta economica, essendosi diminuito il peso della prima ed accresciuto il peso della seconda: il tutto, in violazione dei punteggi stabiliti dalla lettera di invito.

Il TAR, in particolare, ha ritenuto che la fissazione dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica conterrebbe già in sé l'obbligo della cd. doppia riparametrazione, necessaria per mantenere intatto il rapporto tra i due profili (tecnico ed economico) dell'offerta scolpito dai punteggi previsti dalla *lex specialis*: vi sarebbe, cioè, un obbligo di eseguire la doppia riparametrazione, che si desumerebbe, in ogni caso, dal rapporto tra i punteggi delineato nella *lex specialis*.

Inoltre, per il TAR, la tesi che esclude l'obbligo della doppia riparametrazione incorrerebbe, infine, in un evidente contrasto con l'art. 120, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, per il quale, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi od i punteggi da

assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'art. 83, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 ed indicati nel bando di gara, « *devono essere globalmente pari a cento*»: nella fattispecie in esame, invece, l'attribuzione all'offerta tecnica della s.r.l. Terramare di punti 38,799 ha fatto sì che il punteggio complessivamente attribuibile fosse pari non a 100, ma a 98,799 (di cui 60 per l'offerta economica e 38,799).

Infine ed in ogni caso, per il TAR, ove si opinasse per l'inesistenza del succitato obbligo nella *lex specialis* di gara, nonché per l'impossibilità di operare l'eterointegrazione di questa con l'art. 120 del d.P.R. n. 207-2010, la *lex specialis* dovrebbe essere annullata in parte qua, in accoglimento della domanda formulata a tal riguardo dalla ricorrente principale.

4. L'attuale appellante, risultata aggiudicataria in sede amministrativa, ha impugnato la sentenza del TAR, deducendo:

- l'errata interpretazione dell'art. 120 e dell'allegato G del d.P.R. n. 207 del 2010, il non consentito esercizio di una 'giurisdizione di merito' da parte del TAR, la violazione del principio di certezza del diritto anche in relazione alla legittimità della lettera di invito;
- l'ammmissibilità del ricorso principale di primo grado per carenza di interesse;
- la tardività del ricorso di primo grado.
- la erroneità della dichiarazione di irricevibilità del ricorso incidentale di primo grado.

Con l'appello in esame, si chiedeva pertanto la reiezione del ricorso di primo grado.

Si costituivano la s.p.a. Acqualatina, che chiedeva l'accoglimento dell'appello con la reiezione del ricorso di primo grado, nonché la originaria ricorrente, che chiedeva il rigetto dell'appello.

All'udienza pubblica del 27 gennaio 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato nel merito, sicché il ricorso di primo grado va respinto perché infondato, potendosi così prescindere dagli ulteriorimotivi formulati con l'atto d'appello secondo cui il medesimo ricorso di primo grado sarebbe inammissibile o tardivo.

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che è priva di rilievo pratico l'eccezione formulata dalla s.r.l. Terramare s.r.l. nella memoria depositata in data 10 ottobre 2014, che ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sui motivi di appello depositati in data 3 ottobre 2014, atteso che questi ultimi non hanno introdotto alcun motivo o argomento nuovo, ma hanno sviluppato semplicemente i motivi d'appello già ritualmente proposti.

Parimenti deve ritenersi in ordine all'eccezione della s.r.l. Terramare, che ha ricevuto la notifica di una copia dell'atto d'appello, priva delle pagine 45 e 46.

E', invece, infondata l'eccezione di inammissibilità – per genericità - dell'appello depositato in data 15 luglio 2014, atteso che esso già conteneva specifiche censure contro gli unici due capi della sentenza con cui è stato accolto il ricorso principale della s.r.l. Terramare ed è stato dichiarato irricevibile il ricorso incidentale proposto dall'odierna appellante s.r.l. Orfaro.

3. La sentenza appellata è basata, nel merito, sull'accoglimento della tesi della cd. obbligatorietà della «doppia riparametrazione», che dovrebbe dedursi dal combinato disposto dell'art. 83, d.lgs. n. 163-2006, dall'articolo 120, comma 2, del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e dall'allegato G) del medesimo Regolamento.

3.1. In punto di fatto, va rilevato che la s.r.l. Or.Fa.Ro. è risultata aggiudicataria della gara col punteggio finale di 84,528, mentre la ricorrente in primo grado s.p.a. Terramare è risultata seconda in graduatoria, con punti 84,492.

La minima differenza tra i punteggi attribuiti alle due società ha reso dunque decisiva la questione centrale del giudizio, e cioè se i punteggi essi dovevano essere ricalcolati dalla stazione appaltante sulla base della «seconda riparametrazione», con una operazione aritmetica che la ricorrente in primo grado ha ritenuto dovuta, sostenendo la tesi poi accolta nella sentenza impugnata.

3.2. Al riguardo, questa Sezione ribadisce quanto già esposto in materia con la propria giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3940).

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si fonda su una pluralità di elementi di natura qualitativa ed economica tra loro integrati, la cui determinazione, con l'indicazione del relativo peso, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Quest'ultima, nell'effettuare le proprie scelte, è vincolata, però, dalla natura propria del criterio in esame, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, che verrebbe inevitabilmente meno nel caso in cui la stazione appaltante riconoscesse all'elemento prezzo un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri elementi.

Il prezzo, quindi, deve essere combinato con la qualità, per consentire, da un lato, alla stazione appaltante di conseguire il risultato migliore e più conveniente e, dall'altro, per consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme e trasparente valutazione dell'offerta.

Per tale ragione, il legislatore dispone che il bando di gara elenchi i criteri di valutazione, precisi la ponderazione attribuita a ciascuno di essi (art. 83, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006) e - qualora risulti necessario - preveda i sub-criteri e i sub-pesi, disaggregando il criterio nei suoi aspetti più essenziali, fermo restando il peso o punteggio massimo attribuito a quel dato criterio (art. 83, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006).

Una volta definiti gli elementi di valutazione ed i rispettivi pesi, la stazione appaltante deve scegliere il metodo di calcolo, attraverso cui individuare la migliore offerta.

L'art. 83, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che le stazioni appaltanti debbono utilizzare metodologie di calcolo che consentono di determinare tale offerta con un unico parametro numerico finale e precisa che tali metodologie sono fissate dal Regolamento di attuazione al Codice dei Contratti Pubblici.

Le metodologie di calcolo sono state disciplinate negli Allegati al d.P.R. n. 207 del 2010 (ad es. All. P o All. G), ove sono elencati, seppure non tassativamente, alcuni metodi tra cui quello «aggregativo compensatore», richiamato dalla stazione appaltante nella gara in esame.

Quest'ultima metodologia prevede che la migliore offerta sia quella del concorrente che consegua la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il peso o

punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente, secondo le formule indicate dal citato Allegato G.

Tale coefficiente, con riferimento agli elementi qualitativi, può essere calcolato in maniera differente, tra cui la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente nel range tra 0 ed 1 da ciascun componente della commissione di gara, ovvero il confronto a coppie.

Questo sistema consente al massimo possibile l'effettuazione di valutazioni imparziali nell'attribuzione dei punteggi e, nel contempo, la rispondenza del punteggio finale agli obiettivi qualitativi e di prezzo attesi dall'Amministrazione appaltante.

È pur vero che, se sussistono talune circostanze concomitanti, le stesse formule previste dal metodo «aggregativo compensatore», certamente coerenti con i principi comunitari come esplicitati dalla giurisprudenza interna, possono, tuttavia, determinare un effetto tale da far pesare di fatto nell'aggiudicazione l'elemento prezzo in modo relativamente più elevato rispetto agli altri elementi di valutazione di natura qualitativa, diversamente da quanto previsto dalla stessa *lex specialis*.

Ciò si può verificare quando sono previsti nel bando criteri di valutazione quantitativi, quindi misurabili, e criteri qualitativi, quindi non misurabili, suddivisi in sub-criteri, e quando la graduatoria delle offerte va determinata con il metodo «aggregativo compensatore» ed i coefficienti relativi agli elementi qualitativi sono individuati mediante la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente nel range tra 0 ed 1 da ciascun componente della Commissione di gara.

In tal caso, qualora i ribassi siano molto contenuti, può risultare che l'aspetto economico, fondato sul ribasso offerto, pesi di fatto in misura relativamente più consistente nella determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche se, in assoluto, cioè in entità di euro risparmiati, i vantaggi per la stazione appaltante sono poco elevati.

In altri termini, quando sussistono le circostanze prima evidenziate, nel caso in cui vi siano ribassi non elevati e vicini tra di loro, le differenze tra i punteggi possono risultare molto consistenti, ma non rispecchiare le differenze tra le offerte in termini di prezzo.

La conseguenza pratica è che può vincere la gara un'offerta di un concorrente che, in termini assoluti, offre un prezzo di poco più basso, ma che per effetto della situazione sopra descritta riceve un punteggio molto elevato per il prezzo, ribaltando così nei fatti la proporzione tra il peso dell'offerta tecnica e il peso dell'offerta economica stabilito dalla *lex specialis*.

In casi come questi, la migliore soluzione sarebbe quella di non applicare il metodo «aggregativo compensatore», ma il «metodo Electre», che (come dimostrato anche nel Quaderno «Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa», pubblicato sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), non presenta l'anomalia rilevata e, pertanto, il peso del prezzo non rischia di diventare determinante in modo irrazionale (cfr. determinazione AVCP n. 7-2011 paragrafo 5.3.1. e di recente nel parere sulla normativa REG 8-12 del 22 marzo 2012).

In questi casi, tuttavia, la problematica riguarda l'adozione della metodologia di calcolo ex art. 83, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 e non ha nulla a che fare con l'adozione della riparametrazione del punteggio così come stabilito dal TAR.

In alternativa è, comunque, possibile, in presenza delle circostanze di fatto sopra evidenziate, che si eviti il prodursi dell'effetto precedentemente descritto attraverso la c.d. «riparametrazione», di cui

agli Allegati M, G e P del d.P.R. 207-2010 (cfr. la determinazione n. 7-2011 paragrafo 5.2, il parere sulla normativa Reg. 8-12 del 22 marzo 2012, citati).

Quest'ultima consiste in una riparametrazione prevista e disciplinata dettagliatamente dalla legge, che nulla ha a che fare con quella prospettata dal TAR nella sentenza impugnata.

Tale riparametrazione è stata attuata dalla commissione di gara proprio per attribuire i punteggi e, quindi, non può ammettere un ulteriore duplicato.

Infatti, nelle gare pubbliche l'attribuzione dei punteggi postula un procedimento complesso che consta di due fasi.

Nella prima fase, la commissione deve calcolare i coefficienti da attribuire ai concorrenti in ordine ai vari elementi, sulla base dei metodi prescelti per tempo, offerta economica, qualità, etc.

Nella seconda fase, invece, la commissione deve concretamente assegnare i punteggi trasformando i coefficienti in punti sulla base della formula adottata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5583).

Infatti, il metodo «aggregativo-compensatore» consiste in una formula che, nella sua prima parte ($C(x) = S$), indica che il punteggio globale ($C(x)$) è dato dalla sommatoria dei vari requisiti (S_n), dunque dalla somma tra i punteggi ottenuti in relazione ai singoli elementi.

Quanto, invece, alla parte della formula relativa all'individuazione di un coefficiente variabile tra 0 e 1, sulla base di tale formula il punteggio dei singoli elementi si ottiene moltiplicando il peso specifico attribuito all'elemento per il coefficiente ottenuto, con l'effetto per cui più il coefficiente si avvicinerà ad 1, maggiore sarà il concreto punteggio.

La richiamata formula si applica nella fase finale, quando già la commissione ha determinato i coefficienti concreti di tutti gli elementi, come a loro volta singolarmente calcolati - elemento per elemento - in base ai concreti metodi indicati nel bando.

È quest'ultima la sola riparametrazione prevista dalla legge per l'attribuzione dei punteggi.

Una riparametrazione, per così dire, *praeter legem* è stata ritenuta ammissibile da questo Consiglio (peraltro in un caso che risulta isolato) nella sola ipotesi in cui la *lex specialis* preveda due (o più) criteri autonomi per la valutazione dell'offerta tecnica, ove occorre rispettare due diverse proporzioni: la prima, "interna" alla valutazione dell'elemento qualitativo, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha attribuito a ciascuna sub componente al fine di valutare l'offerta tecnicamente migliore, la seconda, "esterna" alla valutazione della componente tecnica, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha assegnato rispettivamente all'elemento qualità tecnica e all'elemento prezzo al fine di individuare quella che nel complesso risulta l'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5754).

Il prevedere una riparametrazione dei punteggi così come stabilito dal TAR, e pertanto l'assegnare sempre il punteggio massimo al primo classificato nell'ambito della valutazione degli elementi tecnico-valutativi, introduce una metodologia di calcolo non solo non prevista dalla legge (il che potrebbe ammettersi, atteso come detto che l'elencazione di tali metodologie non è tassativa), ma nemmeno in concreto dalla *lex specialis*: legittimamente la stazione appaltante non ha effettuato la seconda riparametrazione (tenendo conto di come le offerte sono state calibrate), mentre la

soluzione fatta propria dal TAR comporta evidenti effetti discorsivi, applicati giudizialmente a posteriori con lesione dei principi di trasparenza e di prevedibilità.

Inoltre, una tale ulteriore riparametrazione – se effettuata in sede amministrativa – avrebbe comportato indubbiamente anche l'appiattimento delle valutazioni stesse, atteso che la miglior offerta tecnica relativa, acquisendo alla fine il massimo punteggio ponderale, avrebbe ottenuto anche il massimo dei punteggi per ogni sub-criterio, in contrasto con le valutazioni effettuate dalla commissione ed in contrasto, in particolar modo, con i principi di concorrenza che sorreggono il sistema degli appalti pubblici, finendo per premiare - senza giustificazione - le offerte che avessero presentato deficit di singoli elementi qualitativi.

La *lex specialis*, dunque, era assolutamente chiara ed inequivoca nel non prevedere la «doppia riparametrazione», da effettuare in relazione ai coefficienti attribuiti per ciascun criterio di valutazione e comunque risulta conforme alla normativa regolamentare prevista dal d.P.R. n. 207 del 2010 (Allegati G ed M dello stesso d.P.R.).

Deve, peraltro, precisarsi che la censura di primo grado accolta dal TAR non aveva contestato in radice la scelta della stazione appaltante di avvalersi del metodo «aggregativo compensatore» di cui al citato allegato G) del Regolamento, bensì aveva impugnato la *lex specialis* di gara ove interpretabile nel senso di consentire la mancata operazione della riparametrazione del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica di ciascun concorrente.

Tuttavia, come sopra si è rilevato, non può esservi alcuna interpretazione *secundum legem* della *lex specialis* che possa condurre ad un siffatto esito ermeneutico, proprio perché la doppia riparametrazione costituisce un criterio *praeter legem* che confligge con il criterio o metodo «aggregativo-compensatore», legittimamente precostituito per la gara in esame.

4. Per le ragioni che precedono, in accoglimento dell'appello va respinto il ricorso di primo grado, perché infondato, sicché è improcedibile per difetto di interesse il motivo d'appello con il quale si è contestata la statuizione del TAR sulla irricevibilità del ricorso incidentale di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 5627 del 2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 33 del 2014.

Condanna l'appellata s.r.l. Terramare al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, spese che liquida in euro 4000,00, oltre accessori di legge in favore dell'appellante e in euro 4000,00, oltre accessori di legge, in favore della s.p.a. Acqualatina.

Dispone che la soccombente rimborsi alla parte vincitrice quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)